

N. 3226/2016 R.G.

1492/17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione V^a Civile

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Caterina Chiulli	Presidente
dott.ssa Maria Iole Fontanella	Consigliere
dott. Massimo Mietto	Magistrato Ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa in oggetto in grado di appello, proposta con atto di citazione notificato il 14 luglio 2016

da

nato a xxxxx (Nigeria) l'1xxxxxx1996, rappresentato e difeso in causa dall'avv. M. Grazia Corti, e domiciliato a Milano, via Negroli n. 14, presso lo studio dell'avv. Riccardo Ferrante

APPELLANTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato

APPELLATO

con l'intervento in causa del Procuratore Generale

OGGETTO: Appello in materia di protezione internazionale.

CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:

In via principale: dichiarare il diritto dell'appellante al riconoscimento dello status di rifugiato sussistendo i presupposti di cui agli artt. 7 e 8 D.Lgvo 251/07 e come previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge n.722/54 e dal protocollo relativo adottato il 31.1.1967 a New York, e per l'effetto dichiarare l'obbligo della Questura competente di rilasciare al ricorrente il relativo permesso di soggiorno per motivo di protezione internazionale.

N. 3226/2016 R.G.

In via subordinata: accertata e dichiarata la sussistenza, in capo all'appellante, dei requisiti e dei fondati motivi per ritenere che nel caso di rientro nel Paese di origine egli correrebbe il rischio di subire un grave danno, come definito dall'art. 14 D. Lvo 251/07, per l'effetto riconoscere in capo al ricorrente lo status di persona cui è accordata la protezione sussidiaria e dichiarare la sussistenza dell'obbligo della Questura competente di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria in favore del ricorrente per tutto il perdurare della situazione rappresentata.

In via di ulteriore subordine: accertata e dichiarata la sussistenza, in capo all'appellante, dei requisiti di inespellibilità di cui all'art. 19 D. Lgs. 286/98, comma 1, nonché dei gravi motivi di carattere umanitario di cui anche all'art. 32 D. Lgvo 251/07, per l'effetto dichiarare la sussistenza dell'obbligo della Questura competente di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

In via di estrema subordine: accertata la sussistenza dello status di asilante ai sensi dell'art. 10 c. 3 Cost., per l'effetto dichiarare la sussistenza dell'obbligo della Questura competente di rilasciare un permesso di soggiorno per asilo, nonché di titolo di viaggio in favore del ricorrente.

Spese come per legge.

CONCLUSIONI PER L'APPELLATO:

Voglia l'ecc.ma Corte adita, *contrariis reiectis*:

1. rigettare l'avverso gravame e, per l'effetto, confermare l'ordinanza appellata.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE:

Pare contrario all'accoglimento dell'appello.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 23.12.2014, _____, nato l'xxxxxx1996 nel villaggio di xxxxxx, nella popolata zona di Uromi, Edo State, Nigeria, ricorreva avanti il Tribunale di Milano avverso il provvedimento di diniego reso il 29.10.2014 dalla Commissione Territoriale di Milano, chiedendo l'accoglimento della domanda di protezione internazionale per il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o di quella umanitaria.



N. 3226/2016 R.G.

Il Tribunale, in composizione monocratica, acquisiti gli atti relativi al procedimento amministrativo, sentito il ricorrente assistito da un interprete ed assunta la testimonianza di un educatore della cooperativa ospitante, con ordinanza del 20 giugno 2016, respingeva il ricorso.

Avverso tale pronuncia l'xxxxxxx interponeva appello avanti questa Corte insistendo nell'ottenimento della protezione internazionale per il riconoscimento dello status di rifugiato o, in via gradata, della protezione sussidiaria o di quella umanitaria.

Si costituiva il Ministero chiedendo la conferma della decisione impugnata.

All'udienza del 30 gennaio 2017, il difensore di parte appellante, alla presenza del proprio assistito, produceva documentazione ed insisteva nell'istanza di sospensiva

che veniva respinta in quanto assorbita dalla decisione nel merito per la quale la causa veniva contestualmente trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.

La Corte - che, per inciso, osserva come la reiterata domanda di asilo ex art. 10 della Costituzione, non potendosi intendere quale forma di tutela autonoma, in quelle espressamente previste in materia di protezione internazionale trovi completa attuazione - ritiene che l'appello sia fondato limitatamente alla richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria.

xxxxxxx, cittadino nigeriano, di etnia Ishan e di religione cristiano-battista, il 27 marzo 2014 presentava domanda di protezione internazionale alla Questura di Lecco affermando di essere entrato in Italia il 18 marzo 2014.

Il 27 ottobre 2014, innanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, l'xxxxxxx, assistito da un interprete, dichiarava di essere nato in un villaggio del sud della Nigeria ma di essersi, poco dopo, trasferito a Kano con la famiglia per sfuggire al nonno stregone che doveva sacrificare al dio Ebo i discendenti maschi; riferiva di aver perso i famigliari in un attentato compiuto da Boko Haram nella chiesa di San Carlo e di essere, da allora, cresciuto mendicando; raccontava di essersi trasferito, grazie all'aiuto di un pastore, in Libia, dove, per motivi di credo religioso, veniva incarcerato a lungo; liberato con uno stratagemma da un ufficiale che si era accorto che lui era cristiano, si imbarcava per l'Italia; concludeva di non voler tornare nel proprio paese d'origine perché lì non aveva più



N. 3226/2016 R.G.

alcun legame.

Nel successivo interrogatorio reso avanti il Tribunale di Milano, l'xxxxxxx confermava i fatti che l'avevano indotto ad emigrare.

Il Tribunale di Milano, condividendo la valutazione della Commissione Territoriale, non ha reputato le dichiarazioni dell'xxxxxxx sufficientemente credibili e ciò tanto in relazione ai riferimenti cronologici (l'attentato alla chiesa San Carlo di Kano risale al 2014 allorquando il richiedente era, a suo dire, in procinto di partire dalla Libia dove si trovava già da qualche anno), quanto alle reali motivazioni che lo avrebbero indotto a lasciare la Nigeria, e che, per la loro matrice di carattere plausibilmente economico, non sarebbero riconducibili alla previsione dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra perché tali da non integrare gli estremi di una situazione persecutoria diretta e personale, così come previsto dalla normativa in materia di protezione internazionale.

Anche la Corte, in verità nutre alcuni dubbi sulla genuinità e verosimiglianza di un racconto che lascia alquanto perplessi laddove, pur calandosi in un contesto di arretratezza culturale quale quello di un piccolo villaggio rurale dell'entroterra nigeriano, risulta difficile credere all'attualità di pratiche magiche con impuniti sacrifici umani; ugualmente incoerenti, poi, sembrano essere i collegamenti di tempo e di luogo riferiti dall'appellante che, certamente non onnipotente, si stenta a credere che possa essersi contemporaneamente trovato in carcere in Libia, imbarcato su una nave alla volta dell'Italia, e a Kano nel corso dell'attentato alla chiesa di San Carlo.

Alla luce di tali evidenze, la Corte ritiene che il richiedente non abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare al meglio la propria istanza e pur valutando positivamente il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata poco dopo l'ingresso in Italia (art. 3 del D.Lgs. 251/2007), quanto alla configurabilità in capo all'xxxxxxx dello status di rifugiato politico si reputa di doverne escludere la sussistenza per non essere le vicende dell'appellante connotate da atti, gravi e frequenti, di persecuzione diretta e personale rapportabili alla previsione dell'art. 8 del D.Lgs. 251/2007.

Parimenti da escludere, poi, è la subordinata domanda di protezione sussidiaria.

Al riguardo, la Corte osserva che il riconoscimento della protezione sussidiaria, al



N. 3226/2016 R.G.

sensi dell'art. 14 della menzionata normativa, è condizionato all'evenienza di un danno grave quale il pericolo di essere condannati a morte o di esecuzione della pena di morte (ipotesi sub a), di essere sottoposti a tortura o ad altra forma di trattamento inumano o degradante (ipotesi sub b), oppure di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (ipotesi sub c).

Orbene, quanto alle prime due ipotesi, si rileva che l'Ehidiamen, rientrando in Nigeria, non correrebbe alcun rischio di essere arrestato o di subire trattamenti lesivi della propria dignità per illeciti che, in realtà, non ha commesso; quanto, invece, all'eventualità di poter essere coinvolto in situazioni di violenza indiscriminata o di conflitto armato, si evidenzia che sebbene proveniente dalla Nigeria (federazione composta da trentasei Stati), l'appellante è originario di un territorio, l'Edo State, che, posto nel meridione del Paese, non risente dei disordini provocati da Boko Haram, gruppo islamico integralista operativo invece nelle regioni a nord del Paese (www.viaggiasesicuri.com).

Tanto, in verità, trova conferma anche nella direttiva UNHCR che ha dato indicazione di non rimpatrio per altri Stati della federazione nigeriana e, in tale contesto, il fatto che l'Ehidiamen abbia esplicitamente escluso di avere qualsiasi rapporto o legame con le zone effettivamente a rischio, comporta che nella fattispecie non possano essere riconosciuti i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria.

Inoltre, è altresì da valutare il fatto che il ricorrente non ha adeguatamente specificato a quale tipo di "danno grave" - tra quelli tassativamente previsti dalla norma - sarebbe esposto e tutto ciò, cui si è pervenuti tenuto conto del dovere del giudice di "cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine" (Cass. Civ. S.U., 27310/2008), esclude la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale nelle forme richieste.

Sussistono, invece, apprezzabili ragioni per riconoscere all'Ehidiamen la protezione umanitaria che si concreta in un permesso di natura residuale concedibile a favore di persone per le quali, pur non potendo riconoscere loro lo status di rifugiato, né rilevando elementi che consentano di attribuire la protezione sussidiaria, un rinvio nel paese d'origine comporterebbe la perdita di opportunità apprezzabili sotto un



N. 3226/2016 R.G.

profilo etico-giuridico.

Nel caso di specie, il richiedente ha dimostrato un serio interesse ad integrarsi nel territorio e con la comunità del Paese ospitante; ha reperito un'occupazione lavorativa che gli consentirà di proseguire il percorso di inserimento sociale in piena autonomia; la cooperativa che lo ha assistito fin dal suo ingresso in Italia, poi, ha espresso su di lui giudizi positivi e fiduciosi.

In una siffatta situazione, la Corte ritiene che l'interessato, qualora fosse costretto a ritornare in un paese dove non ha più affetti o serie aspettative, sicuramente subirebbe un trauma che lo esporrebbe a situazioni di estrema vulnerabilità con ripercussioni talmente dannose da indurre a riconoscergli, in riforma dell'impugnata ordinanza, un permesso per ragioni umanitarie.

In considerazione della natura della controversia e della qualità delle parti, si compensano integralmente fra le parti le spese del grado.

P.Q.M.


La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'ordinanza resa il 20 giugno 2016 dal Tribunale di Milano (R.G. N. 77967/14), riconosce a xxxxxxxxxxxx il diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Spese del grado integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio il 13 febbraio 2017

Il Presidente

Maria Caterina Chiulli



Il Magistrato Ausiliario relatore

Massimo Mietto

